



COMUNE DI USSASSAI

# CICLO GESTIONE RIFIUTI

## PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025

**Relazione giustificativa  
di cui all'art. 4.1 del MTR-agg.**

  
**s.t. ambiente**

Redatta in conformità a  
Delibera ARERA 363/2021/R/rif  
Delibera ARERA 389/2023/R/rif

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Limite di crescita .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Analisi .....</b>	<b>3</b>
3.1	Costo unitario del servizio .....	3
3.2	Equilibrio economico finanziario delle gestioni .....	4
3.3	Fattore di sharing.....	4
3.4	Modifiche del perimetro e dei livelli di qualità del Servizio .....	4
<b>4</b>	<b>Conclusioni.....</b>	<b>4</b>

## 1 Premessa

L'art. 4.6 del MTR2 aggiornato prevede che “Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di crescita, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS<sub>a</sub> e CTR<sub>a</sub>;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing  $b_a$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità”.

## 2 Limite di crescita

Il limite di crescita è posto al 9,6% sia per il 2024 sia per il 2025, viene superato sia per il 2024, sia per il 2025. La rimodulazione della quota eccedente il limite permette il rispetto dello stesso (+9,6%) nel 2024. La rimodulazione di una quota pari a circa il 30% dell'importo eccedente il limite NON permette il rispetto dello stesso (+9,6%) nel 2025.

Il valore è così composto:

	2024	2025
rpi <sub>a</sub>	2,7%	2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>a</sub>	0,10%	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>a</sub>	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>a</sub>	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>	0,00%	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>a</sub>	7,00%	7,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>	<b>9,60%</b>	<b>9,60%</b>

## 3 Analisi

### 3.1 Costo unitario del servizio

Si rileva che il servizio che ad oggi risulta già MOLTO soddisfacente (RD=83%) in termini di raccolta differenziata e recupero dei materiali valorizzabili, presenta comunque un costo unitario del servizio inferiore al Benchmark di riferimento.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
CU <sub>eff2022</sub> [cent€/kg]	35,50	34,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg]	43,20	43,20

Si ritiene pertanto ammissibile, un incremento dei costi oltre il limite di crescita in relazione all'analisi di cui sopra.

### **3.2 Equilibrio economico finanziario delle gestioni**

Nel corso del 2023-2024 è stato appaltato il nuovo servizio che ha previsto un incremento dei costi, i quali non erano stati però valorizzati nel PEF2022-2025.

Nel 2023 non è stata prevista la revisione infra-periodo che avrebbe permesso di adeguare i costi previsti per il 2023.

Inoltre, il Gestore della raccolta, nel rendicontare i propri costi per l'anno 2021, aveva mantenuto gli stessi valori del 2020, in quanto probabilmente non era ancora stato approvato il bilancio consuntivo 2021 con la conseguente sottostima dei costi da inserire nel PEF 2023.

Questo insieme di occorrenze ha determinato una sottostima dei costi degli anni precedenti e un conseguente aumento superiore al limite previsto dalla norma per gli anni 2024 e 2025.

### **3.3 Fattore di sharing**

Al fattore di sharing è stato attribuito il valore di 0,3 in continuità con le scelte effettuate negli anni precedenti.

### **3.4 Modifiche del perimetro e dei livelli di qualità del Servizio**

Non sono state previste modifiche ma adeguati i costi al servizio fornito.

## **4 Conclusioni**

Dall'analisi di cui ai punti precedenti si ritiene congruo e giustificato l'incremento di costo previsto ed il conseguente superamento del limite di crescita per l'anno 2025.